

COMUNE DI CITTANOVA (RC)

Reg. N°

152

Pubblicato all'Albo

dal

26-2-99

al 13-3-99

IL MESSO COMUNALE



N. 14 REG.

COMUNE DI CITTANOVA (RC)

Reg. N°

349

Pubblicato all'Albo

22-4-99 al 12-5-99

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONI.



L'anno millenovecentonovantotto il giorno 22 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15/2/99, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra/ordinaria ed in seduta pubblica di prima/seconda convocazione.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Francesco Morano**.

Sono presenti i consiglieri comunali, come risulta dal seguente prospetto.

N. d'ord.	Cognome e Nome	presente	assente	N. d'ordine	Cognome e Nome	presente	assente
1	IORFIDA LEONARDO	X		11	GIOVINAZZO GIROLAMO (1965)		X
2	PUGLIESE ANTONINO	X		12	MURATORI ANTONIO	X	
3	D'AMICO GIUSEPPE	X		13	IAPICHINO SALVATORE	X	
4	COSENTINO FRANCESCO	X		14	VALENSISE GIOVAMBATTISTA		X
5	CANANZI ROBERTO	X		15	ABENAVOLI SILVIA		X
6	COSENTINO FRANCESCA	X		16	SICARI DOMENICO	X	
7	ALBANESE VINCENZO	X		17	GIOVINAZZO GIROLAMO (1937)	X	
8	GANGEMI SILVIO	X		18	CAVALIERE GUSTAVO		X
9	CIARDULLO DOMENICO	X		19	CERASOLO BRUZZI ERNESTO		X
10	RETEZ FRANCESCO	X		20	GUERRISI FRANCESCO	X	

Presenti: N. 15

Assenti: N. 05

~~È presente l'Assessore esterno CAVALIERE GIOVANNI che partecipa senza diritto di~~

voto.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Angelo Ciappina.

Assiste il Vice Segretario Dr. Alfredo Guerrisi.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, riportati in calce al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96;

VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11, 12, 13, e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1 aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle sopratasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

VISTO che il D.L. 26/1/1999, n. 8, art. 1, c. 3, stabilisce che i regolamenti deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999;

DATO ATTO che le sanzioni previste sono state riportate tutte nella misura minima prevista dalle norme;

RITENUTO di dover provvedere in merito e visto l'allegato regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative composto di n. 65 articoli;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative composto di n. 63 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante e da applicare ai seguenti tributi comunali:

- 1) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- 2) Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
- 3) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) Imposta comunale ICIAP;
- 5) Imposta comunale sugli immobili.

COMUNE DI CITTANOVA (RC)

Reg. N°

344

Pubblicato all'Albo

dal 27-4-88 al 12-5-88

IL MESSAGGERO COMUNALE



COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

~~~~~

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

# **REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE delle SANZIONI AMMINISTRATIVE**

## **TITOLO I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione del regolamento**

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei tributi locali vigenti.
2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione delle disciplina transitoria.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI**

#### **Art. 3**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

**Art. 4**  
**Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole (FAVOR REI), salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

**Art. 5**  
**Disposizioni concernenti l'autore della violazione**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili nel caso in cui è richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, a titolo di dolo o colpa grave
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.

**Art. 6**  
**Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

#### **Art. 7** **Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

#### **Art. 8** **Concorso di violazioni**

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.

2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.

3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.

6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

#### **Art. 9** **Violazioni continuate**

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.

2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.

5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 10**

##### **Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 11**

##### **Criteri di determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

– del 10 per cento se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.

– del 20 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.

– del 30 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui si verificchino eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

## **Art. 12**

### **Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa**

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione si applica in via solidale sia al soggetto nell'interesse del quale si è agito che all'autore materiale della violazione.

2. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

4. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

5. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

6. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

7. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

8. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

## **Art. 13**

### **Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda**

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in

epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante dagli atti degli Uffici Amministrativi Finanziari o degli Enti preposti all'accertamento.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda**

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario.

#### **Art. 15**

##### **Trasformazione, fusione e scissione di società**

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### **Art. 16**

##### **Ravvedimento operoso**

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

### **TITOLO III**

#### **PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE. LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.**

##### **Art. 17**

##### **Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo**

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto, contestualmente al pagamento del tributo, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

## **Art. 18**

### **Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie**

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.

2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dell'entità della sanzione stessa. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere:

- a) alla adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata, insieme al tributo, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
- b) alla produzione delle deduzioni difensive;
- c) nel caso in cui non siano presentate deduzioni difensive l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, e nel medesimo termine può essere impugnato ai sensi dell'art.18 del D. L.vo 18/12/97 n. 472.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

## **Art. 19**

### **Decadenza e prescrizione**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

## **Art. 20**

### **Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

**Art. 21**  
**Ipoteca e sequestro conservativo**

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

**Art. 22**  
**Rateazione della sanzione**

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

- per le sanzioni di importo fino a £ . 1.000.000 (unmilione) può essere disposta una rateazione fino a 4 rate mensili;

oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a otto rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

**Art. 23**  
**Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione**

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

## **TITOLO IV**

### **LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI**

#### **CAPO I**

#### **SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Art. 24**

##### **Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di £ 100.000=.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

##### **Art. 25**

##### **Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto. Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione di £ 100.000.

##### **Art. 26**

##### **Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. (Art.13 D.L.vo 471/97);

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

#### **Art. 27**

#### **Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (art. 15 D.L.vo 471/97);

#### **Art. 28**

#### **Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 28, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 29**

#### **Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. (art. 12 D.L.vo 473/97).

### **CAPO II**

#### **SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 30**

#### **Sanzioni per omessa o infedele denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento.

#### **Art. 31**

#### **Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.**

##### **Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione di £ 100.000.

#### **Art. 32**

#### **Sanzioni per omesso pagamento della tassa**

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

#### **Art. 33**

#### **Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £. 100.000.

#### **Art. 34**

#### **Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 37, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 35**

#### **Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa occupazione spazi e aree pubbliche si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto. (art. 12 D.L.vo 473/97)

**CAPO III**  
**SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**  
**SOLIDI URBANI INTERNI**

**Art. 36**

**Sanzioni per omessa o infedele denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore tassa dovuta.

**Art. 37**

**Sanzione per errori od omissioni**

**che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.**

**Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di £ 50.000.

**Art. 38**

**Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti**

**e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.**

**Criteri di graduazione.**

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-*bis*, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £ 100.000.

**Art. 39**

**Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo**

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**Art. 40**  
**Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 45 e 46, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

**Art. 41**  
**Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo R.S.U. e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. (ART. 12 d.l. VO 437/97)

**Art. 42**  
**Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

**CAPO IV**  
**SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE**  
**PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI**

**Art. 43**  
**Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.

2. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

#### **Art. 44**

#### **Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari**

1. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire 100.000.

2. La sanzione prevista al comma precedente si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

#### **Art. 45**

#### **Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. (art. 13 D.L.vo 471/97)

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario diverso da quello competente.

#### **Art. 46**

#### **Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta**

1. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione di L. 100.000.

#### **Art. 47**

#### **Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo**

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 48**

#### **Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 53 e 54, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

**Art. 49**  
**Interessi moratori**

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta ICIAP si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura del 9% annuo e del 4,5% semestrale.

**CAPO V**  
**SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Art. 50**  
**Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 100.000.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

**Art. 51**  
**Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi  
non incidenti sulla determinazione dell'imposta.**  
**Criteri di graduazione.**

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di £ 100.000.

**Art. 52**  
**Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti  
ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.**  
**Criteri di graduazione.**

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £ 100.000.

**Art. 53**  
**Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

#### **Art. 54**

##### **Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000.

#### **Art. 55**

##### **Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo**

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 56**

##### **Adesione del contribuente**

1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 51, 52 e 53, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

#### **Art. 57**

##### **Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute per imposta ICI si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto. (art. 14 D.L.vo 473/97)

### **CAPO VI**

#### **Art. 58**

##### **Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dell'ottanta per cento dell'ammontare del maggior tributo dovuto.

Se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione di L. 200.000.

Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione.

Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, a della sanzione.

## **TITOLO V**

### **LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE**

#### **Art. 59**

##### **Norme applicabili ai procedimenti in corso**

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

#### **Art. 60**

##### **Definizione agevolata dei procedimenti in corso.**

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

#### **Art. 61**

##### **Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente. (FAVOR REI)

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

#### **Art. 62**

#### **Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

#### **Art. 63**

#### **Efficacia delle disposizioni regolamentari**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/1999.-

IL Presente Verbale viene letto , approvato e sottoscritto  
IL SINDACO-PRESIDENTE  
f.to Dott. Francesco Morano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Angelo Ciappina

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 n. 142**

| REGOLARITA' TECNICA                                                                                                                                                                                  | REGOLARITA' CONTABILE                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.<br>Li _____<br>CAPO RIPARTIZIONE<br>Il Responsabile del Servizio<br>f.to _____<br>(Dott. ELENA INFANTINO) | SERVIZIO FINANZIARIO<br>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.<br>Li _____<br>Il Responsabile del Servizi<br>f.to Dott. Elena Infantino |

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 26 FEB 1999 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

VISTO: Il Capo Ripartizione. AA.GG.

Il Messo Comunale  
**Il Messo Comunale**  
FTO **(Dott. Francesco)**

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Giuseppe Salondore*

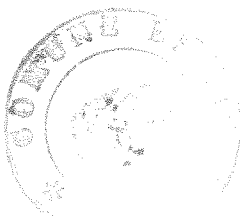
**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

IL SOTTOCRITTO CAPO RIPARTIZIONE AA.GG.  
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO  
**CERTIFICA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE , IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 giugno 1990 , n. 142

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art.47 comma 2° )
- ☒ E' stata trasmessa, con lettera n. 2654 in data 26 FEB 1999 al CO.RE.CO. di Reggio Calabria per il controllo preventivo di legittimità.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3 )
- ☐ E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dalla ricezione dall'invio dell' atto senza che il Co.Re.Co abbia comunicato il provvedimento di annullamento; (art.17 comma 40 legge 127/97)
- ☐ E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dai chiarimenti o dagli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co abbia comunicato il provvedimento di annullamento; (art.17 comma 42 legge 127/97)
- ☒ Avendo il Co.Re.Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40 legge 127/97)

**26 APR. 1999**



IL CAPO RIPARTIZIONE AA.GG.

*[Signature]*